

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 20 MARZO 2001

Premesso

- ✓ che a norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21/02/2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- ✓ che l'art. 186 comma 9 bis del Cds, introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. A), punto 1) della legge 29 luglio 2010 n. 120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all'art. 54 D.Lvo 274/2000;
- ✓ alla luce delle disposizioni di cui al capo II della legge n. 67/2014 in tema di "messa alla prova"
- ✓ che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.L.vo274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- ✓ che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- ✓ che l'Associazione di Volontariato "Marianna Vespolati Volonteri" presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Filippo Lamanna giusta la delega di cui in premessa

e

l'Associazione sopra indicata nella persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.na Alessandra Tria si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 1 condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, presti presso la propria struttura attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

AIUTO AI VOLONTARI NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALL'ASSOCIAZIONE. IN PARTICOLARE: MANUTENZIONI VARIE - RIORDINO E PULIZIA LOCALI E GIARDINO - TINTEGGIATURA LOCALI - SFALCIO ERBA.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che acconsente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

AMEDEO QUARNA – CHIARA SPAGNOLINI

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art 6

i soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. Tale relazione deve essere inviata al giudice che ha applicato la sanzione.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della firma.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché ai Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali Penale.

Data 23 maggio 2015



Il legale rappresentante
dell'Associazione di volontariato

A handwritten signature in black ink over a horizontal line.

Data 23 maggio 2015

Il legale rappresentante del Tribunale
Dott. Filippo Lamanna

A handwritten signature in black ink over a horizontal line.